



IL TRIBUNALE DI TARANTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composto dai signori magistrati:

Annagrazia Lenti Presidente

Remo Lisco Giudice

Daniele Gallucci Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 7120 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
vertente tra

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];)

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02/02/2022;

OSSERVA

[REDACTED] Paolo, debitore esecutato nell'ambito della procedura



portante n.r.g.e. 684/14, e suo figlio [REDACTED], in veste di offerente nell'asta telematica tenutasi il 7 ottobre 2020, propongono reclamo avverso l'ordinanza con cui il G.e. presso il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione dagli stessi avanzata avverso l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile pignorato in favore dell'offerente Liberio Alessandro.

Nell'atto introduttivo del giudizio, espongono quanto segue:

- che, dopo diversi tentativi di vendita, il 7 ottobre 2020, veniva celebrata l'ultima asta con modalità telematiche;
- che [REDACTED] procedeva al versamento della cauzione al fine di poter partecipare all'esperimento di vendita;
- che [REDACTED] inviava l'offerta di vendita a mezzo pec, trasmettendo il file denominato "offerta.integrale.xml.p7m";
- che, nell'invio dell'offerta, allegava inoltre la ricevuta di attestazione del pagamento del bollo digitale;
- che, in ragione della tipologia di file inviato, e precisamente per effetto della sua estensione di tipo parzialmente diverso, ".xml.p7m" piuttosto che di tipo ".zip.p7m", il Portale delle Vendite telematiche scartava automaticamente l'offerta ed ometteva, conseguentemente, l'invio delle credenziali di accesso necessarie per prendere parte alle operazioni di vendita;
- che il Portale delle Vendite Pubbliche ometteva peraltro di recapitare l'offerta telematica, comunque regolarmente ricevuta, al professionista delegato, impedendogli così di vagliarne l'ammissibilità e di consentire all'offerente di partecipare alla gara;
- che, il giorno della vendita, il Professionista rinveniva quindi la sola



offerta presentata da [REDACTED] Alessandro, in favore del quale aggiudicava l'immobile;

- che avverso tale aggiudicazione proponevano opposizione il debitore esecutato e il figlio [REDACTED], chiedendo la sospensione della vendita e, nel merito, la revoca dell'aggiudicazione;
- che, con ordinanza dell'11 novembre 2021, il G.e. riqualificava i due ricorsi come reclami ex art. 591-ter c.p.c. e li rigettava, equiparando l'inosservanza delle regole tecniche prescritte per l'invio dell'offerta telematica alla sua mancata presentazione;
- che, contro tale ordinanza, proponevano l'odierno reclamo al Collegio.

A sostegno del reclamo, pongono una serie di ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.

In primo luogo, i reclamanti censurano la scelta del g.e. di riqualificare i due ricorsi in termini di reclami ex art. 591-ter c.p.c., in quanto gli stessi avevano *“il contenuto, la forma oltre che la denominazione di atto di opposizione agli atti esecutivi, per il sig. [REDACTED], e di opposizione di terzo, per il sig. [REDACTED] Stefano”*.

Per quel che attiene al merito della vicenda, evidenziano:

- che l'offerente [REDACTED] Stefano aveva inviato l'offerta con un'estensione parzialmente diversa da quella richiesta, perché inviata in formato xml.p7m e non in formato xml.zip.p7m, come prescritto dall'art. 1.3.1.2.1 (pag. 21) delle Specifiche Tecniche;
- che il file .zip previsto dalle Specifiche Tecniche, che è quello che viene restituito (attraverso un apposito link) all'offerente dopo che



questi ha provveduto alla compilazione dei dati dell'offerta attraverso il modulo web, contiene il file offertaIntegrale.xml, con i dati dell'offerta, il file documentoAnonimo.pdf, con i dati dell'offerta privi di quelli identificativi dell'offerente e, infine, gli allegati;

- che l'unico file mancante nell'offerta inviata da [REDACTED] Stefano era quello in formato .pdf, atteso che la pec di invio dell'offerta conteneva il file in formato .xml con i dati identificativi dell'offerta;
- che l'unica differenza che corre tra il file .pdf e quello .xml è data dalla maggiore facilità di lettura del primo rispetto al secondo, perché scritto in modo più ordinato;
- che, dopo l'invio dell'offerta, il sistema aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna della pec che, ai sensi dell'art. 14 del DM n. 32/15 e delle Specifiche Tecniche, segna il momento in cui l'offerta si intende depositata e quindi *“a tutti gli effetti presentata”*;
- che, pertanto, il G.e. ha errato nel ritenere inesistente l'offerta recapitata da [REDACTED] Stefano, in quanto tale statuizione si pone in contrasto con il dettato normativo;
- che, inoltre, il sistema informatico, nonostante avesse inviato all'offerente la ricevuta di avvenuta consegna dell'offerta, aveva automaticamente e arbitrariamente scartato l'offerta stessa, senza recapitarla al Professionista delegato;
- che tale circostanza configura una violazione di legge, in quanto gli unici soggetti deputati a vagliare l'ammissibilità delle offerte recapitate ed, eventualmente, ad escluderle sono il Professionista delegato e il G.e., secondo quanto previsto dagli artt. 572 c.p.c. e 591-bis, comma



3, n. 3), c.p.c.;

- che le previsioni legislative richiamate hanno rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari che stabiliscono il formato che deve avere il file relativo all’offerta, sicché non possono essere derogate da quest’ultime;
- che le ipotesi di esclusione delle offerte sono comunque tassativamente indicate dall’art. 571, comma 3, c.p.c.;
- che, in ragione della sostanziale identità di contenuto tra l’offerta recante un file in formato .xlm e quella contenente un file in formato .zip, l’offerta inviata da [REDACTED] Stefano doveva considerarsi affetta da una mera irregolarità, comunque sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
- che, dando continuità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’offerta, qualora non fosse stata arbitrariamente esclusa dal sistema, si doveva considerare regolarmente depositata, in quanto munita di tutti gli elementi identificativi previsti dalle norme di riferimento;
- che, sebbene l’adozione del formato .zip fosse prescritta per garantire la sicurezza del sistema, prevenendo hackeraggi o la rivelazione anticipata dei dati dell’offerente, nessuna di queste problematiche si era verificata nel caso di specie;
- che, ad ulteriore riprova del carattere farraginoso del sistema informatico, va osservato come lo stesso sia stato successivamente implementato attraverso una procedura automatica di invio, in caso di errori relativi alla formulazione delle offerte, di un messaggio con cui



l'offerente viene tempestivamente avvisato della mancata consegna dell'offerta.

Sempre in ordine al merito della vicenda, i reclamanti invocano la revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 c.p.c., in quanto l'indebita esclusione dell'offerente [REDACTED] Stefano ha alterato l'iter procedurale della vendita, determinando di conseguenza l'aggiudicazione del bene ad un prezzo "ingiusto".

Sulla scorta di tali premesse, chiedono: ***"In via preliminare: in ragione dei gravi motivi e del fumus boni iuris, voglia disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione del verbale di aggiudicazione emesso in favore di [REDACTED] e/o comunque la procedura esecutiva o di vendita immobiliare per cui è causa; Nel merito: - concedere i termini per l'iscrizione delle opposizioni proposte dalle parti così come sancito dall'art. 618 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, perché pregiudizievole agli interessi del debitore esecutato, del creditore procedente e del terzo partecipante all'asta sig. Stefano [REDACTED], procedendo alla revoca/annullamento del verbale di aggiudicazione, con tutti i provvedimenti consequenziali, per tutti i motivi esposti in parte narrativa e segnatamente; 1- accertare che il sig. [REDACTED] Stefano ha inviato e depositato tempestivamente offerta di partecipazione alla procedura di vendita relativa al procedimento 648/14 r.g.e; 2- accertare e dichiarare che l'offerta inviata con file di estensione parzialmente diversa è valida perché riguarda un deposito inoppugnabilmente e tempestivamente effettuato e perché contenente tutti i requisiti e le informazioni normativamente previste e che l'esclusione informatica dell'offerta sia avvenuta a causa di un errore/bug informatico che costituisce una mera irregolarità tecnica; 3- dichiarare che il sig. Stefano [REDACTED] aveva il diritto di partecipare alla vendita telematica anche in ossequio alla funzione stessa del subprocedimento di vendita; 4- per l'effetto, annullare le operazioni di vendita e revocare la***



conseguente aggiudicazione operata in favore di [REDACTED], ordinandone la ripetizione. **Subordinatamente:** in caso di rigetto delle superiori domande, - accertare e dichiarare, nell'interesse del debitore esecutato sig. [REDACTED], che l'esclusione dell'offerta inviata dal sig. Stefano [REDACTED] sia avvenuta in violazione delle norme e dei principi richiamati in atti e che tale fatto, avvenuto antecedentemente all'aggiudicazione, costituisca un "fatto deviante" rispetto al "prezzo giustamente determinato"; - per l'effetto, annullare e/o revocare il verbale di aggiudicazione emesso in favore del sig. [REDACTED] Alessandro disponendo una nuova vendita".

Costituitisi in giudizio, l'aggiudicatario [REDACTED] e la creditrice M[REDACTED] S.P.V. s.r.l hanno chiesto il rigetto del reclamo.

E' invece rimasta contumace l'esecutata [REDACTED].

Ad avviso del Collegio, il reclamo non merita accoglimento, ma la motivazione addotta dal G.e. va parzialmente rimeditata.

Preliminarmente, va dato atto della corretta qualificazione dei ricorsi operata dal G.e., atteso che le censure mosse investono il verbale di aggiudicazione e quindi, nel caso di specie (trattandosi di procedura esecutiva con delega al professionista delle operazioni di vendita), un atto del professionista delegato, con la conseguenza che il rimedio da azionare è quello prefigurato dall'art. 591^{ter} c.p.c.. e non quello prescritto dagli artt. 617 e 619 c.p.c.

Passando all'esame delle altre questioni poste, prima di esplicitare le ragioni che ostano all'accoglimento del reclamo, appare opportuna una breve disamina della disciplina che presiede al processo di creazione e di invio delle offerte telematiche.

Al riguardo, occorre partire dal comma 4 dell'art. 569, c.p.c., a mente del quale il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, stabilisce che il



versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, l'eventuale incanto e il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c.

Il richiamato art. 161-ter demanda al Ministero della giustizia l'adozione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita telematica di beni mobili e immobili, assicurando il rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure di gara telematiche.

L'art. 12 del d.m. n. 32/2015, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., indica l'insieme degli elementi che l'offerta deve contenere e, inoltre, regola le modalità di presentazione della stessa attraverso il modulo web messo a disposizione degli utenti sulle piattaforme digitali dei Gestori delle Vendite Pubbliche.

Tale previsione specifica che, in conformità a quanto previsto dalle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 dello stesso d.m., l'offerta per la vendita telematica viene redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, sicché, ultimata la compilazione dei dati richiesti, il modulo web restituisce all'offerente l'offerta criptata (punto 1.3.1.2.1. delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del d.m. n. 32/2015), rendendola disponibile per il relativo *download* e il successivo invio, da parte del medesimo offerente, all'indirizzo pec del Ministero.

Il processo di criptazione dell'offerta è illustrato al punto 1.3.1.2.1 delle Specifiche Tecniche, dove si chiarisce che il modulo web "Offerta telematica", all'atto della generazione dell'offerta criptata, produce le tre



seguenti informazioni:

- “**Chiave:** rappresenta la chiave univoca utilizzata per criptare l’offerta e generata randomicamente; essa verrà utilizzata anche in fase di decriptazione dell’offerta stessa.
- **dataOra:** data e ora dell’esperimento di vendita nel formato Timestamp.
- **IdOfferta:** identificativo univoco associato all’offerta e generato dal modulo web “offerta telematica”. Tale identificativo, di dimensione pari a 128 bit e codificato in Base64, è contenuto anche nel file offertaIntegrale.xml e allegati.xml in modo da garantire la congiunzione tra l’offerta e i suoi allegati così come previsto dall’art.12 comma 6”.

Tali informazioni vengono automaticamente memorizzate all’interno di una base dati separata, alla quale per ragioni di sicurezza ha accesso solo l’amministratore del sistema, per essere poi utilizzate nella successiva fase di decriptazione dell’offerta.

L’offerta criptata è rappresentata da un file compresso, offerta_<dataOraCriptazione>.zip” e al suo interno sono contenuti:

1. il file compresso (criptato), in formato “zip”, con naming convention offerta_enc_<dataOraCriptazione>. zip, che, a sua volta, include:
 - a. offertaIntegrale.xml: i dati che l’interessato ha inserito, tramite il modulo web “Offerta Telematica”, durante la fase di presentazione dell’offerta.
 - b. documentoAnonimo.pdf: offerta priva dei dati identificativi dell’offerente, in forma testuale.
 - c. allegati.xml: rappresenta la struttura dati contenente i file allegati all’offerta nel formato che l’offerente ha provveduto a



caricare tramite il modulo web “Offerta Telematica”,
codificati in Base64.

2. il file OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml contenente
l'identificativo univoco dell'offerta e la data/ora dell'udienza in
formato timestamp.

3. il file bolloDigitale.xml.

Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del d.m. n. 32/2015, l'offerta
criptata (*“Il presentatore invia pertanto l'offerta criptata alla PEC del Ministero
utilizzando la “casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica” cfr. pag. 9*
delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del d.m. n. 32/15) e i documenti ad
essa allegati devono essere successivamente inviati dall'offerente a un
apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, e l'offerta si
intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.

L'offerta recapitata all'indirizzo pec del Ministero viene quindi recuperata dal
software ministeriale (cfr. pag. 10 delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26
del d.m. n. 32/15) e automaticamente decifrata non prima di centottanta e
non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle
operazioni di vendita. In particolare, i valori relativi a dataOra e IdOfferta,
riportati all'interno del file OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml, a sua
volta contenuto nel file _<dataOraCriptazione>.zip”, vengono utilizzati per
recuperare la chiave con cui era stata criptata l'offerta, in modo da procedere
alla sua decriptazione (cfr. pag. 22 delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26
del d.m. n. 32/2015).



Il software realizzato dal Ministero elabora un ulteriore documento testuale, contenente i dati dell'offerta, senza l'indicazione dei dati identificativi dell'offerente, della pec e del recapito telefonico specificati in sede di redazione dell'offerta (art. 14, comma 3, del d.m. 32/15; vedi anche pag. 7 delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del d.m. n. 32/15). Tale documento viene inviato al Gestore della vendita telematica, il quale, infine, invia all'offerente le credenziali di accesso necessarie a partecipare all'esperimento di vendita.

Dall'esame della disciplina sopra richiamata, si evince che il rispetto delle forme prescritte dalla legge e dalla normativa secondaria di dettaglio per la redazione e l'invio delle offerte con modalità telematiche e, in particolare l'osservanza delle disposizioni che prescrivono l'invio dell'offerta nel formato file .zip, è volto a garantire la corretta operatività del sistema, basato su un susseguirsi concatenato di riconoscimenti mediante algoritmi di cifratura del file contenente l'offerta, generato, come visto, mediante il modulo web di dotazione ministeriale.

L'invio all'indirizzo pec del Ministero, da parte del presentatore, di un file in formato diverso o alterato rispetto a quello restituito all'offerente all'esito della procedura di compilazione dell'offerta non consente, infatti, al sistema di funzionare, in quanto impedisce al software ministeriale di recuperare e decriptare, nell'intervallo temporale di 180-120 minuti prima dell'inizio della vendita, l'offerta presentata. E ciò poiché l'originario file in formato .zip dell'offerta criptata, che l'offerente è tenuto a scaricare e ad inviare senza alterazioni all'indirizzo pec del Ministero, contiene i file valori relativi a dataOra e IdOfferta (riportati all'interno del file



OffertaUdienza_<dataOraCriptazione>.xml), che vengono utilizzati dal software ministeriale per recuperare la c.d. Chiave, ossia la chiave univoca, prodotta al momento della generazione dell'offerta mediante il modulo web, che serve a decriptare l'offerta stessa (cfr. pagg. 21 e 22 delle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del d.m. n. 32/15).

Più in generale, il sistema di criptazione delle offerte risponde ai principi di competitività e regolarità delle vendite telematiche richiamati dall'art. 161-ter disp. att. c.p.c., in quanto, da un lato, assicura il mantenimento della segretezza dell'offerta e del suo contenuto e, dall'altro, consente agli offerenti di tenere celata la propria identità, incentivando la partecipazione alle gare telematiche anche di coloro che sono generalmente restii a far conoscere al debitore esecutato le proprie generalità.

Muovendo da tali premesse, non si può che concludere per il rigetto del reclamo, in quanto l'offerente ha violato le regole previste per la presentazione delle offerte con modalità telematiche richiamate dall'ordinanza di delega delle operazioni di vendita che, oltre a rinviare più volte alle disposizioni stabilite dal d.m. n. 32/2015, prevede espressamente che le offerte possono essere formulate solo in via telematica tramite il modulo web "Offerta Telematica", che non è altro che il software, indicato dalle Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del d.m. n. 32/2015, attraverso cui viene assicurata la compilazione e la cifratura delle offerte; cifratura, per la quale, come si è visto, è necessario, per l'architettura dell'intero sistema, l'impiego del formato .zip.

Pertanto, pur essendo condivisibile quanto sostengono i reclamanti quando affermano che il sistema informatico non è l'organo deputato a vagliare e,



conseguentemente, ad escludere le offerte presentate e che l'offerta non può considerarsi inesistente, va comunque osservato che [REDACTED] Stefano, per un errore a lui addebitabile (come dallo stesso ammesso), ha inviato un'offerta non conforme a quanto stabilito dalla normativa che regola l'invio delle offerte telematiche (art. 161-ter disp. att. c.p.c., d.m. n. 32/2015 e Specifiche Tecniche di cui all'art. 26 del citato d.m.), alla quale l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, *lex specialis* della procedura, rinvia esplicitamente che implicitamente.

In altri termini, anche qualora l'offerta fosse stata recapitata al professionista delegato, non si sarebbe comunque potuto tenere conto della stessa, in quanto non in linea con le modalità di presentazione imposte dal provvedimento di delega e dal combinato disposto degli artt. 569, comma 4, c.p.c. e 161-ter disp. att. c.p.c., che rinvia, a sua volta, al d.m. n. 32 del 2015 e quest'ultimo alle relative Specifiche Tecniche.

La veste formale del file (formato .zip) prescritta dalla normativa richiamata non costituisce espressione di un formalismo fine a sé stesso, ma piuttosto è volta ad assicurare, sotto molteplici aspetti e per tutte le ragioni già passate in rassegna, il funzionamento delle procedure di gara telematiche, altrimenti precluso dall'invio di offerte non conformi ai modelli prestabiliti.

A ciò si aggiunga che la prassi dell'invio di offerte con formati diversi potrebbe anche prestarsi a manovre speculative da parte di offerenti vicini alla cerchia del debitore esecutato, invogliati ad inviare offerte irregolari al solo scopo di paralizzare le attività di vendita. Il tutto in netta controtendenza con la volontà legislativa di garantire il rispetto dei principi di competitività e regolarità delle vendite telematiche evocati dall'art. 161-ter disp. att. c.p.c.



Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere assorbita ogni questione sollevata dai reclamanti in ordine al carattere ingiusto del prezzo di aggiudicazione dell'immobile, non potendosi ravvisare, nella fattispecie in esame, alcun fattore di anomalia idoneo ad alterare il regolare corso della procedura esecutiva.

In ragione del carattere di novità della questione e della compresenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si reputa opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – *quater* del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – *quater* del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Taranto, in data 15.02.2022

Il giudice rel.



Daniele Gallucci

Il Presidente

Annagrazia Lenti

